



Comune di Piacenza
Settore Riqualificazione Urbana
Servizio Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 157 del 03.11.2008
In vigore dal 17.11.2008

INDICE

Titolo I – Principi generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Titolo II – Attività di acconciatore e di estetista

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista

Art. 4 - Attività complementari

Art. 5 - Requisiti soggettivi dei titolari delle attività

Art. 6 - Esercizi misti

Art. 7 - Dichiarazione Inizio Attività

Art. 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature

Art. 9 – Ampliamento, riduzione o ristrutturazione dei locali oggetto dell'attività

Art.10 - Subentro

Art. 11 - Trasformazione dell'impresa

Art. 12 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Art. 13 - Obbligo delle imprese

Titolo III – Attività di tatuaggio e piercing

Art.14 - Attività di tatuaggio e piercing

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Art. 15 - Vigilanza

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di revoca dei titoli abilitativi

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 - Entrata in vigore - Abrogazioni

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di:
 - a) acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963 n. 161, 23 dicembre 1970 n. 1142, 29 ottobre 1984 n. 735, 17 agosto 2005 n. 174 e Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40;
 - b) estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, alla L.R. 4 agosto 1990 n. 32 e dal Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40;
 - c) tatuaggio e piercing di cui alle linee guida R.E.R., delibera Giunta Regionale 11 aprile 2007 n. 465.

Articolo 2 Definizioni

1. Con il termine “acconciatore” si indica la figura professionale che svolge attività per uomo e donna relativa a tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Con il termine “estetista” si indica la figura professionale che svolge le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato alla legge n. 1/1990 nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11/10/86 n. 713.

3. L'attività di Piercing (“forare”) consiste nell'applicazione di anelli metallici o altri oggetti in varie parti del corpo, attraverso interventi professionalmente idonei e non lesivi alla salute della persona.

4. L'attività di Tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Titolo II – Attività di acconciatore e di estetista

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista

1. Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, le attività di acconciatore e estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, deve presentare al Comune , Servizio Commercio – Ufficio Artigianato , una D.I.A. (dichiarazione inizio attività), su apposita modulistica fornita dal Servizio stesso e secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
2. Le attività oggetto del presente articolo non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
3. Le attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) esclusivamente da parte di coloro che sono titolari di un'attività in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, limitatamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione nonché per occasioni straordinarie (matrimoni, cerimonie o altri eventi analoghi). Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso , salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.
4. Le singole attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano utilizzati in modo esclusivo per l'attività, siano indipendenti da quelli utilizzati dall'esercente stesso come proprio domicilio. I requisiti dei locali in oggetto sono quelli indicati nel successivo art. 8, fatta eccezione della destinazione d'uso.
5. Anche quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'esposizione di un'insegna all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
6. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di cui al presente articolo anche presso ospedali, case di cura, carceri e alberghi o in altri luoghi, per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento, ad eccezione della destinazione d'uso dei locali adibiti a tali attività.
7. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di acconciatore e estetista può essere svolta a titolo dimostrativo/competitivo, previa semplice comunicazione al Servizio comunale competente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 4

Attività complementari

1. Alle imprese disciplinate dal presente regolamento che vendono o comunque cedono alla clientela i prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al settore del commercio di cui al D.Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Requisiti soggettivi dei titolari delle attività

1. Possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, coloro che sono in possesso della relativa qualifica professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
2. La qualifica professionale deve essere posseduta:
 - a) in caso di impresa societaria, avente i requisiti di cui alla legge 443/85, è necessario che la maggioranza dei soci, ossia uno nel caso di due, siano in possesso delle rispettive qualifiche professionali; in caso di s.a.s. le stesse devono essere possedute dai soci accomandatari; per le S.r.l. uninominali dall'unico socio. In ogni caso i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale;
 - b) in caso di impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, dal Direttore d'azienda; per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato un direttore in possesso di qualifica professionale; quando sia nominato un nuovo Direttore d'azienda, corre l'obbligo per l'impresa di comunicarlo al Servizio Comunale competente.
I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualifica professionale.
3. Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il Direttore d'azienda, devono essere presenti all'interno dell'esercizio

Articolo 6

Esercizi misti

1. E' possibile l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista in un unico immobile, sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso dei relativi titoli che consentono l'esercizio delle attività; i locali, dove vengono svolte le due attività, devono avere ciascuno i propri servizi igienici e una

superficie complessiva pari almeno al minimo previsto per le singole attività.

Articolo 7 Dichiarazione Inizio Attività

1. L'esercizio delle attività, di cui al presente Titolo, per inizio attività o trasferimento delle stesse, è soggetto alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, ai sensi dell'art.19 della L.n.241/90 da presentare al Servizio Comunale competente secondo le modalità previste dal Servizio stesso.

2. La D.I.A. deve essere prodotta dal titolare della ditta; nel caso di Società ,dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) Generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- b) Indirizzo del richiedente;
- c) Codice fiscale e Partita Iva;
- d) Ubicazione del locale destinato all'attività (Via e numero civico); in caso di assenza di via e numero civico per nuova costruzione, è ammessa la presentazione della planimetria di zona o il riferimento del permesso a costruire;
- e) Superficie dei locali, al netto dei muri perimetrali e con esclusione dei servizi e dei locali adibiti a ripostiglio;
- f) Dichiarazione di conformità urbanistica-edilizia;
- g) Dichiarazione di conformità alle disposizioni igienico-sanitarie;
- h) Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5;
- i) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10 della legge 575/1965 (antimafia);

3. Alla D.I.A. deve essere allegato:

- a) copia di un documento valido del dichiarante;
- b) per le Società: copia di un documento d'identità valido del direttore tecnico;
- c) copia del certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualifica professionale dichiarata;
- d) certificato di agibilità/abitabilità ed attestato di conformità Urbanistico -Edilizio rilasciato dall'ufficio competente oppure dichiarazione dell'interessato indicante gli estremi dell'agibilità e la conformità Urbanistico-Edilizio dei locali allo svolgimento dell'attività;
- e) nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- f) atto registrato (originale o copia autenticata) relativo alla costituzione della società - qualora trattasi di questa fattispecie;
- g) informativa privacy ex art. 13 D.Lgs 196/2003 del richiedente.

Articolo 8

Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature

1. Spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL l'accertamento (che sarà effettuato a seguito di richiesta dell'interessato) dei requisiti igienici dei locali , delle attrezzature , dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio , tenuto conto delle seguenti norme:

- a) per le nuove attività e per il trasferimento in altri locali sono fissate le seguenti prescrizioni e spazi minimi:
 - rispetto delle disposizioni di cui alla L. 13 del 9/01/89 e s.m.i. relativamente all'accessibilità all'esercizio ed agli spostamenti all'interno dei locali, per persone svantaggiate e con problemi di deambulazione ;
 - altezza non inferiore a m. 3,00, salvo deroghe motivate dai competenti servizi;
 - superficie non inferiore a mq 20 per gli acconciatori e mq 30 per gli estetisti, per un solo posto di lavoro ; mq. 5,00 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie viene calcolata al netto dei muri perimetrali e con esclusione dei servizi (bagno ed antibagno) e locali adibiti a ripostiglio;

- b) i locali devono essere dotati di superficie aero-illuminante , (finestre e porte vetrate apribili) in conformità al vigente Regolamento Edilizio;

- c) tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di lavoro e dei servizi igienici, fino a m 2,00 di altezza devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;

- d) ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, all'interno dell'unità strutturale, dotato di antibagno se si apre direttamente nei locali di lavoro , con aerazione diretta dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata , con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino a m. 2 di altezza; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5, ovvero per esercizi di superficie complessiva superiore a mq. 100 , è necessario prevedere un servizio igienico ad essi completamente riservato e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro, preferibilmente dotato di doccia; qualora gli addetti siano in numero superiore a 10, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene del lavoro, servizi igienici e spogliatoi dovranno essere separati per sesso; servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi/ora in continuo, come previsto dal R.C. 3.10 della DGR E-R n. 268/2000;

- e) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione ; i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- f) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco; la biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse; la biancheria sporca deve essere riposta in contenitori lavabili e disinfettabili, a perfetta chiusura; deve essere presente un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia: può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature, in materiale lavabile e sanificabile;
- g) qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le separazioni verticali dovranno essere di altezza pari a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy.
- h) gli apparecchi elettromeccanici devono essere esclusivamente quelli di cui all'elenco allegato alla L. 4 Gennaio 1990 n. 1 e successivi aggiornamenti del Ministero dell'Industria, Commercio ed artigianato;
- i) devono essere presenti i manuali d'uso e le certificazioni di conformità elettrica;
- l) deve essere disponibile una cassetta di primo soccorso o un pacchetto di medicazione a norma di legge;
- m) devono essere presenti attrezzature per la disinfezione e/o la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, in rapporto al tipo di attività effettivamente svolta; per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti occorre dotarsi delle attrezzature e delle procedure di cui alla DGR 465/07 relativa alle indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- n) devono essere presenti contenitori rigidi, resistenti alla puntura per lo smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette, rasoi), collocati in posizione comoda per gli operatori e per il loro stoccaggio temporaneo, riportante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti"; il registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi dovrà essere presente sul posto.

2. Per le attività di acconciatore la porzione dei locali adibita a tintura dovrà essere dotata di aspiratore con espulsione all'esterno che non arrechi disturbi / molestie al vicinato, con ricambio d'aria di almeno 25m³/h/postazione; qualora si utilizzi un armadio per la conservazione di solventi volatili e infiammabili dovrà essere dotato di griglia di aerazione e collocato in un'area in cui sia garantito il ricambio d'aria.

3. Per lo svolgimento dell'attività di estetista sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a) postazioni di lavoro (camerini e box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e

comunque di superficie minima di 6 mq quando sia prevista la presenza dell'operatore;

- b) box doccia per gli utenti, se richiesto dal tipo di attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), possibilmente raccordato con il camerino - box in cui si esercita l'attività stessa;
- c) le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda.
- d) locale o zona per il trattamento (pulizia e sterilizzazione tramite autoclave) degli strumenti utilizzati per penetrare nella cute, forbici ecc., dotata di lavandino con acqua corrente calda e fredda; qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale.

4. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

5. I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali, i piani e gli strumenti di lavoro devono essere disinfettati.

Articolo 9 Ampliamento, riduzione o ristrutturazione dei locali oggetto dell'attività

1. Per ampliamento di un negozio si intende l'utilizzo di nuovi locali comunicanti e contigui ai locali in cui si svolge l'attività o che, comunque, comportino l'apertura di nuovi accessi contigui a quelli esistenti.

2. L'ampliamento, la riduzione o la ristrutturazione dei locali di un esercizio esistente deve essere conforme alle normative igienico-sanitarie, Urbanistico-Edilizie e da quanto previsto dal presente regolamento e comunicato al Servizio Commercio - Ufficio Artigianato, con le procedure previste dallo stesso.

Articolo 10 Subentro

1. Coloro i quali intendono subentrare (per cessione o affitto d'azienda) a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di acconciatore ed estetista, dovranno darne preventiva comunicazione al Servizio Commercio – Ufficio Artigianato, secondo le modalità e utilizzando la modulistica prevista dal Servizio stesso allegando, tra l'altro documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, documentazione attestante il trasferimento di proprietà dell'attività e dichiarando se il subingresso avviene con o senza modifiche ai locali e alle attrezzature.

2. Nel caso di subentro con contestuali modifiche dei locali e/o delle attrezzature, l'attività potrà iniziare dopo che sia stato presentato al Servizio Commercio-Artigianato il relativo nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda USL.

3. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono presentare sempre al Servizio Commercio – Ufficio Artigianato, comunicazione entro sei mesi dall'evento, per continuare l'attività; sarà possibile lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

4. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'efficacia della comunicazione decade di diritto salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 11 Trasformazione dell'impresa

1. La trasformazione della natura giuridica e/o la trasformazione della compagine sociale di un'impresa esistente, è soggetta a comunicazione.

2. Alla comunicazione deve essere allegato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.5 e l'atto costitutivo della nuova impresa se trattasi di società.

3. Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e deve essere asseverata, nel caso di attività di estetista, la conformità dei macchinari.

Articolo 12 Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché il calendario annuale dei giorni di chiusura di acconciatore ed estetista sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività.

3. All'interno dei Centri Commerciali di rilevante entità, così individuati:
- Centri Commerciali configurabili come dimensione a grandi strutture di vendita (superiori a 2.500 mq);

- Gallerie e Centri Commerciali di vicinato con dimensioni globali superiori a 2.500 mq ;
- gli acconciatori ed estetisti possono praticare, in deroga all'Ordinanza Sindacale, di cui al comma 1, lo stesso orario e gli stessi giorni di apertura al pubblico adottati da tali Centri nel rispetto delle vigenti norme.

Articolo 13 **Obbligo delle imprese**

1. I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico:
 - a) all'interno del locale, la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
 - b) all'esterno del locale, il cartello contenente:
 - gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, scelti in conformità a quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza;
 - i giorni di chiusura dell'esercizio in aggiunta a quelli stabiliti dal Sindaco ai sensi dell'art. 12, 1° comma.
2. La sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi deve essere autorizzata dall'ufficio competente previo motivata richiesta.
3. Al termine dell'attività deve essere restituito al Comune il titolo abilitativo che aveva consentito lo svolgimento della medesima.

Titolo III – Attività di tatuaggio e piercing

Articolo 14 **Attività di tatuaggio e piercing**

1. Le norme previste nel Titolo II, disciplinanti le attività di acconciatore ed estetista, si applicano, per quanto compatibili anche alle attività di tatuaggio e piercing.
2. La regolamentazione delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto e a tutela della salute pubblica, deve essere ricondotta alla disciplina nazionale e regionale vigente per acconciatore ed estetista.
3. L'effettuazione di tatuaggi e piercing è inoltre ammessa nel rispetto dei limiti, delle modalità, delle precauzioni sanitarie e dei principi basilari

previsti dalle “Linee guida concernenti indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 465 del 11 aprile 2007.

4. Qualora il soggetto che intende sottoporsi ad intervento di tatuaggio e/o piercing sia un minore di età, essendo in gioco la sua integrità psico – fisica e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, lo stesso dovrà essere accompagnato, presso i centri in cui si esercitano tali attività, da chi esercita la patria potestà, che dovrà rilasciare apposito consenso scritto per l’esecuzione dell’intervento.

5. Per le attività disciplinate dal presente articolo sono, altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a) locale/i di lavoro, di superficie commisurata all’attività e comunque sufficientemente spazioso/i da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda, separata fisicamente dalla zona ingresso-attesa – reception;
- b) locale o zona sterilizzazione per il trattamento, tramite autoclave, delle attrezzature, dotata di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale;
- c) lo spogliatoio per gli operatori di dimensioni sufficienti a contenere armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro.

6. Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è richiesta la presentazione dell’attestato di partecipazione a specifico corso di formazione rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL, come indicato nelle Linee Guida di cui al comma 3.

7. Le attività esistenti potranno continuare l’attività presentando entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, una D.I.A. in linea con quanto previsto dall’art. 7 e autocertificando la conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l’attività comporta ed impegnandosi, altresì, a frequentare il primo corso utile obbligatorio non appena questo sarà organizzato.

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Articolo 15 Vigilanza

1. Gli agenti di polizia municipale e gli agenti di Polizia Giudiziaria nonchè gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di cui al presente Regolamento, possono accedere in tutti i

locali pubblici e privati in cui vengono svolte , compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per l'esercizio dell'attività a seguito di nuova apertura, trasferimento, o subingresso, in assenza della dichiarazione inizio attività o della comunicazione prevista o prima del termine consentito: da € 80 a € 480 oltre all'immediata cessazione dell'attività e comunicazione a tutti gli organi preposti;
- b) per mancata esposizione dell'orario effettuato, dei giorni di chiusura e delle tariffe per le prestazioni praticate, in violazione all'art. 13: da € 60,00 a € 360,00;
- c) l'inosservanza degli orari esposti, dei giorni di chiusura e delle tariffe delle prestazioni: da Euro 70,00 a Euro 420,00;
- d) per tutte le altre violazioni al Regolamento (ad esclusione delle violazioni contenute in norme speciali, per le quali verranno applicate le sanzioni previste da tali norme): da € 50,00 a € 300,00;
- e) in caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 14, comma 3 bis, del presente regolamento, l'ufficio preposto dispone la sospensione immediata dell'attività, da un minimo di giorni quindici ad un massimo di giorni trenta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera d).

Articolo 17 Provvedimenti inibitori delle attività

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento vengano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina l'immediata cessazione delle stesse dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri requisiti previsti dal presente regolamento o dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, o sia comunque ravvisato il pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni; decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si dispone la decadenza del titolo che ha consentito l'attività.

3. I titoli abilitativi delle attività di cui al presente regolamento decadono, inoltre per sospensione dell'attività per oltre 6 mesi consecutivi, fatta eccezione, qualora debitamente comprovata, per:

- grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
- demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
- sfratto;

è fatta salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente a 6 (sei) mesi sulla base di comprovate giustificazioni.

4. La decadenza (revoca dell'autorizzazione/cessazione effetti della D.I.A./comunicazione) è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla Legge n. 241/1990.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la revoca dell'autorizzazione o la decadenza dei titoli abilitativi e comunque il divieto di proseguire le attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i cui locali non siano conformi a quanto disposto dall'art. 8, sarà possibile al momento il proseguimento dell'attività; tali esercizi saranno tenuti al relativo adeguamento in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali o di inizio nuova attività negli stessi locali e comunque entro due anni dalla data di adozione delle presenti norme; sarà possibile derogare a quest'ultimo termine solo nei casi in cui venga dimostrata l'impossibilità all'adeguamento e previo nulla-osta specifico dell'Azienda USL.

2. Qualora l'attività prosegua senza modifiche ai locali o alle attrezzature, non è necessaria la valutazione dei requisiti igienico sanitari dei locali e la produzione della dichiarazione di conformità Urbanistico - Edilizia, per i seguenti casi:

- a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga;
- b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società;
- c) subingresso.

Articolo 19

Entrata in vigore - Abrogazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. In tale data è abrogato il precedente regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista adottato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 19.02.1996, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.